

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 129/28/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società "KARMA DISPLAY MILANO SRL" ricorreva avverso la cartella di pagamento n. Omissis emessa dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Milano 5, in relazione al recupero del credito d'imposta per l'anno 2005, per un importo complessivo di € 4.474,44.- : € 3.241,00 (credito d'imposta ex L. 449/1997), € 1.234,44 (sanzioni e interessi per compensazioni non spettanti).

Parte ricorrente si oppone per i seguenti motivi:

Con la cartella di pagamento impugnata, l'Ufficio ha mosso solo generiche contestazioni, tenendo presente che la stessa non risulta essere stata preceduta da alcuna richiesta di chiarimenti con violazione dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente e dalla normativa in materia di riscossione del DPR 602/1973;

Esiste la fondatezza della ricorrente ad usufruire dell'agevolazione sia pur in presenza dell'errore consistito nell'omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione UNICO 760/2006, per usufruire del credito d'imposta concesso, omissione sanata con l'invio in data 4.07.2008 della dichiarazione integrativa Mod. UNICO 760/2006, periodo d'imposta 2005.

La ricorrente ha presentato istanza di sospensione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/92.

L'Ufficio si è regolarmente costituito con le seguenti controdeduzioni:

La cartella di pagamento è legittima e fondante, in quanto nella dichiarazione inviata dalla ricorrente non è stato compilato alcun quadro RU. Le istruzioni al Modello UNICO 760/2006 nella parte relativa alla compilazione del Quadro RU sugli incentivi al settore del commercio e di turismo per l'acquisto dei beni strumentali "I crediti in questione, devono essere indicati, a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato concesso"

La ricorrente, accortosi dell'errore avrebbe dovuto integrare la dichiarazione non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, in base a quanto stabilito dall'art. 2 DPR 322/1998 comma 8 bis. Nel caso di specie la ricorrente doveva presentare la dichiarazione integrativa entro il 31.10.2007, in via telematica. La stessa dichiarazione è invece stata trasmessa il 4.07.2008, oltre i termini di legge, e pertanto non ha alcuna validità.

L'udienza del 22.09.2009 si è tenuta in camera di consiglio.

La Commissione, sentito il giudice relatore, esaminati gli atti dell'istanza, ritenuta l'insussistenza della ragioni addotte dalla ricorrente, come previsto dall'art. 47 D. Lgs. 546/92, respinge l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione nel merito della controversia l'udienza del 9.03.2010 ore 9:30.

Il dibattimento del 9.03.2010 si è tenuto in pubblica udienza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. 25 respingeva il ricorso e compensava le spese.

I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso sul presupposto che il contribuente seppur legittimato alla fruizione dell'agevolazione fiscale inerente incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali ai sensi dell'art. 11 Legge n. 449/1997, non ha ottemperato agli obblighi imposti dalla normativa fiscale che

legittimava l'utilizzo del suddetto credito a pena di decadenza, con l'indicazione dello stesso nell'apposita sezione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno considerato, Modello UNICO 760/2006.

La legislazione fiscale permette comunque al contribuente, nel caso di incompleta e non corretta compilazione della dichiarazione, di presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 DPR 22.07.1998 n. 322, comma 8 bis, con il preciso termine prescrittorio "non oltre i termini della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo":

La ricorrente avendo omesso l'indicazione del credito fiscale nell'apposito quadro RU di Mod. UNICO 2006, decade dal beneficio della sua fruizione, inoltre avendo presentato dichiarazione integrativa in data 4.07.2008, ben oltre il termine di prescrizione indicato dall'art. 2 della citata legge - termine che nella fattispecie ricorreva entro il 31.10.2007 per la trasmissione telematica della dichiarazione - non ha sanato l'omessa presentazione e la compilazione del quadro RU del Modello UNICO 2006, pertanto decade dal beneficio fiscale.

Propone appello la contribuente censurando le argomentazioni dei giudici di prime cure, evidenziano che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 6.12.2002, n. 17394 e successive modifiche ha affermato il principio secondo cui non può trovare giustificazione nell'ordinamento tributario italiano la notevole differenza dei termini di decadenza per l'accertamento da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quelli applicati al contribuente per rimuovere errori commessi in sede di presentazione della dichiarazione di redditi. In buona sostanza la rimozione degli errori dovrebbe avere la medesima prescrizione sia per i contribuenti che per gli Uffici.

Secondo la ricorrente la Risoluzione Ministeriale n. 459/E del 2.12.2008 disporrebbe in tal senso.

Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.

Si è costituito regolarmente l'Ufficio sostenendo che la sentenza è ben motivata e va confermata, per il resto ripropone le stesse argomentazioni esposte in primo grado. In merito alla R.M. n. 459/E sopra citata sostiene che la stessa in conclusione sostiene che: "Decorso il termine per la prescrizione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato commesso l'errore ", la dichiarazione integrativa risulta tardiva con le conseguenze del caso; continua la R.M. che "il contribuente non può più presentare dichiarazioni integrative con esiti a sé favorevoli (decorsi i termini sopra citati); può comunque recuperare le somme versate in eccesso presentando istanza di rimborso dei versamenti diretti nel termine di quarantotto mesi dal versamento " Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 25 non sono condivisibili, pertanto la sentenza impugnata va riformata.

Il Collegio osserva che la giurisprudenza di merito afferma quasi costantemente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente negli stessi termini entro i quali l'amministrazione finanziaria può eseguire gli accertamenti: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Deve essere consentito al contribuente di ritrattare la dichiarazione affetta da errore, qualora dalla stessa derivi l'assoggettamento a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono rimanere a suo carico; lo stesso principio deve valere anche per le agevolazioni fiscali. Un sistema legislativo che negasse la possibilità di ritrattare la dichiarazione darebbe luogo a un prelievo (e/o mancato riconoscimento di agevolazioni fiscali) fiscalmente indebito e non compatibile con i principi costituzionali di cui agli articoli 53 3 97 della Costituzione (cfr.: CTP di Modena sentenza n. 66/6/2009; sentenza 63/21/11 della CTR Venato; Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 15063/2002).

Per quanto sopra esposto la Commissione in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello del contribuente annulla la cartella di pagamento contestata. Considerata la peculiarità della materia trattata sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello del contribuente annulla la cartella di pagamento contestata. Spese Compensate